

Cass. 3.3.2016 n. 4238
Data: 4.3.2016 9:52:33

STUDIO
MENICHINI
DOTTORI
COMMERCIALISTI
Sistema Integrato

Cass. 3.3.2016 n. 4238

ORDINANZA

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

«Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati,

OSSERVA:

La CTR di Napoli ha respinto l'appello di "Equitalia Sud spa" - appello proposto contro la sentenza n. 328/31/10 della CTP di Napoli che aveva già accolto il ricorso di Sannino Luisa - ed ha così annullato la cartella di pagamento recanti ruoli IVA ed Irpef anno 1999, cartella di cui la contribuente assumeva di essere venuta a conoscenza tramite estratto del ruolo, non essendole mai stata notificata la cartella.

La CTR - dopo avere evidenziato che dall'esame della documentazione in atti la cartella "risulta notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ovvero art. 60 DPR n. 600/1973, a causa del mancato reperimento della sig.ra Sannino Luisa al suo domicilio" - argomentava nel senso che sarebbe stata necessaria, ai fini del perfezionamento della notifica, anche l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, non essendo sufficiente il solo deposito dell'atto presso la casa comunale. Non avendo il concessionario prodotto detto avviso, non esisteva la prova che la contribuente fosse edotta dell'esistenza della cartella e di avere avuto la possibilità di contestarla.

La parte concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c.

Infatti, con il terzo e quarto motivo di impugnazione (il primo improntato all'illegittimità della decisione impugnata per non avere quest'ultima dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso un estratto di ruolo ed in subordine perché proposto nel difetto di un interesse ad agire; il secondo improntato alla violazione del principio generale secondo cui la notifica non è elemento costitutivo dell'atto giuridico e perciò non può determinarsi l'invalidità del secondo per effetto dell'invalidità della prima) la ricorrente si duole per avere la CTR violato l'art. 19 del DLgs. 546/92 nel cui elenco di atti impugnabili non rientra l'estratto di ruolo e comunque per avere violato il principio secondo cui l'atto non può produrre effetti giuridici prima di essere notificato; si duole ancora per avere la CTR invalidato la cartella sul solo rilievo dell'invalidità della notifica, pur essendo la prima solo una condizione di efficacia della seconda. I motivi appaiono infondati e da disattendersi.

Benvero la recente Cass. S.U. 19704/2015 ha autorevolmente ritenuto che "una lettura

costituzionalmente orientata dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 del DLgs. n. 546 citato (non esclusa dal tenore letterale del testo) impone pertanto di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato ivi prevista non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il destinatario sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la facoltà del medesimo di far valere, appena avutane conoscenza, la suddetta invalidità che, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, ha prodotto l'avanzamento del procedimento di imposizione e riscossione, con relativo interesse del contribuente a contrastarlo il più tempestivamente possibile, specie nell'ipotesi in cui il danno potrebbe divenire in certa misura non più reversibile se non in termini risarcitori".

Detto principio di diritto vale (ovviamente) soltanto a consentire in questa sede di riesaminare - sotto il prospettato profilo della violazione di legge - l'apprezzamento della Commissione di appello a proposito della ritenuta irregolarità della notifica, anche indipendentemente dal decorso del termine per l'impugnazione a far tempo dalla data da cui risulterebbe effettuata la notifica della cui invalidità si discute, ma non può consentire -una volta che l'apprezzamento di questo presupposto sia positivo circa la ritualità della notifica- a recuperare antecedenti logici e giuridici rispetto a detto accertamento, per la preclusione determinata -appunto- dall'ineluttabile intempestività della doglianza rispetto al momento della rituale notifica.

In ogni caso, si desume da quanto spiegato dalla anzidetta pronuncia che il ricorso del contribuente (formulato sul presupposto di avere - per il tramite dell'estratto di ruolo - interesse all'impugnazione di una cartella asseritamente non notificata) deve intendersi astrattamente ammissibile, sia sotto il profilo della impugnabilità dell'atto che ne costituisce il referente (e cioè la cartella) sia sotto il profilo dell'esistenza dell'astratto interesse giuridico all'impugnazione (in relazione al concreto effetto che questa persegue), e cioè la declaratoria di inefficacia della cartella, perché mai notificata.

D'altronde, deve ritenersi anche apprezzabile e tutelabile l'intento pratico che il contribuente persegue attraverso la proposizione di un'impugnazione nei confronti di un atto non notificato, non già perché se ne possa dichiarare la inesistenza (ciò che non sarebbe predicabile ove la procedura di notifica non fosse mai stata adita) ma in quanto se ne può dichiarare la inefficacia, ove la procedura di notifica sia stata adita ma si sia conclusa abortivamente per effetto di un suo vizio endogeno, sicché non sia possibile lasciarla "sospesa" senza che si sappia se e quale concreto effetto l'atto sia idoneo a produrre, in presenza di una siffatta irregolarità.

Ed invero, è la stessa pronuncia a Sezioni Unite dianzi menzionata che evidenzia quanto segue: "Per altro verso, la possibilità che il contribuente faccia valere immediatamente le proprie ragioni in relazione ad un atto non (validamente) notificatogli, senza bisogno di attendere la notifica di altro atto successivo (che potrebbe essere a sua volta malamente notificato) è funzionale anche al buon andamento della pubblica amministrazione, perché di certo contribuisce ad evitare i costi di una procedura esecutiva malinstaurata, la produzione e l'aumento di danni da risarcire al contribuente, i rischi di decadenza dell'amministrazione in ragione di ripetute notifiche non andate a buon fine".

Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione (uno centrato sulla violazione dell'art. 60 del DPR n. 600/1973; l'altro centrato sul difetto di motivazione della sentenza) la parte ricorrente -dopo avere evidenziato che dalla relata di notifica della cartella impugnata emergeva che il messo notificatore aveva "constatato l'irreperibilità e non la semplice assenza del destinatario", perciò applicando la procedura dell'art. 60 co. 1 lettera e) del DPR n. 600/1973 - assume che legittimamente si era fatto ricorso alla procedura della menzionata lettera e) (sostitutiva, per il processo tributario, di quella prevista dall'art. 143 c.p.c.) sicché la CTR aveva violato detta norma ritenendo necessario l'invio di una raccomandata ad un indirizzo in cui la parte non sarebbe stata reperibile; d'altra parte, la ricorrente assume che i giudicanti hanno malamente

valutato ed interpretato le risultanze processuali e segnatamente la relata di notifica nella parte in cui attesta che il messo ha riscontrato l'irreperibilità assoluta della destinataria della notifica. I motivi (tra loro intimamente connessi, e da esaminarsi perciò congiuntamente) appaiono fondati.

Benvero, nella sua essenziale motivazione la CTR (limitandosi ad accennare al "mancato reperimento della sig.ra Sannino al suo domicilio") non ha indicato le ragioni per le quali la relata di notifica dovesse interpretarsi nel senso della irreperibilità relativa della destinataria, anziché della sua irreperibilità assoluta, sicché la pronuncia si caratterizza per la sua apoditticità e per la sua inadeguatezza a riguardo di siffatto determinante dato per la soluzione della lite. Ed invero, il mancato reperimento al domicilio, in sé, può costituire fatto suggestivo sia per l'irreperibilità assoluta che per irreperibilità relativa, sicché non è chi non veda che il giudicante (sia nell'ottica del compiuto apprezzamento delle risultanze di causa, sia nell'ottica della puntuale applicazione del disposto normativo) avrebbe dovuto significare la ragione per la quale detto mancato reperimento è stato interpretato in un senso piuttosto che nell'altro, onde poter fare esercizio del dovere di giudicare.

Ciò posto, non resta che concludere nel senso che la sentenza merita cassazione in relazione al primo ed al secondo motivo, con reiezione del terzo e quarto, e conseguente rinvio al giudice del merito affinché rinnovi l'apprezzamento delle risultanze processuali.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza e manifesta infondatezza. Roma, 30 ottobre 2015»
ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto relativamente al primo ed al secondo motivo;

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e rigetta il terzo ed il quarto. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.